



PROGETTO DI SERVIZIO

ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023

per l'affidamento del

**SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E
RENDICONTAZIONE DI "VOUCHER ELETTRONICI PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO" EX ART. 12 L.R. 28/2007 PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 e
2025/2026 – ANALOGO AL CONTRATTO REP. N. 237/2022 DEL 13/6/2022**

INDICE DEL DOCUMENTO

- a) Relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio.....2
- b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del Decreto legislativo n. 81 del 2008.....
3
- c) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso4
- d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi.....4
- e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.....7

D) Relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio

La Regione Piemonte, con la L.r. n. 28 del 28 dicembre 2007 *“Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”* e s.m.i., sostiene e promuove il diritto allo studio e la libera scelta educativa riconoscendo al sistema nazionale di istruzione e di istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni.

In particolare, l’art. 12 della L.r. n. 28/2007 e s.m.i., al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all’istruzione e formazione, per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo, prevede come strumento di intervento gli assegni di studio.

Il medesimo art. 12, al comma 6-*quater*, successivamente aggiunto dall’art. 52 della L.r. n. 26/2015, precisa che a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 gli assegni di studio sono erogati in forma di voucher elettronici.

I voucher elettronici per il diritto allo studio sono così articolati:

A) voucher per il pagamento delle rette di iscrizione e frequenza (lett. a) dell’art. 12 della L.r. n. 28/2007);

B) voucher per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, per il pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa e per l’acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico (lett. b) dell’art. 12 della L.r. n. 28/2007).

L’*Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio*, approvato con D.C.R. n. 367-6857 del 25.03.2019, al paragrafo 2.4. *“Assegni di studio”* contiene le principali disposizioni attuative dell’art. 12 della L.r. n. 27/2008 e in particolare definisce le modalità per l’attribuzione dei voucher per il diritto allo studio, le fasce di reddito per accedervi e i relativi criteri per l’assegnazione.

La L.r. n. 19 del 17 dicembre 2018, *“Legge annuale di riordino dell’Ordinamento regionale”*, con gli artt. 147 e 148 ha modificato gli artt. 8 e 31 della L.r. n. 28/2007, attribuendo in capo alla Regione, anziché ai Comuni sede di Autonomie Scolastiche, la competenza in merito all’erogazione del contributo statale per la fornitura gratuita, parziale o totale dei libri di testo a partire dall’anno scolastico 2019/2020, come previsto dall’art. 27 della L. n. 448/1998.

La Giunta regionale, ai sensi del comma 6-*bis* dell’art. 12 della L.r. n. 28/2007, sentita la commissione consiliare competente, approva annualmente con propria deliberazione le modalità di gestione e attuazione dello strumento di intervento e i termini di presentazione delle istanze.

La struttura regionale competente, alla luce delle predette disposizioni e stante gli indirizzi assunti dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 12, comma 6 della L.r. n. 28/2007, adotta, ogni anno, in contemporanea, due specifici e distinti bandi, uno per i voucher *“iscrizione e frequenza”* e uno per i voucher *“libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti”*. I voucher sono annualmente erogati sulla base delle istanze presentate dalle famiglie in risposta a tali bandi, a cui conseguono due distinte graduatorie di beneficiari approvate con specifici provvedimenti.

Gli studenti sono i beneficiari diretti dei titoli di legittimazione elettronici, mentre le istituzioni scolastiche e formative, gli esercizi commerciali e altri soggetti di varia natura – presso i quali gli studenti possono fruire dei voucher e che vengono a costituire una rete – sono i beneficiari indiretti. Ad essi le prestazioni verranno rimborsate a consuntivo, previa presentazione dei titoli utilizzati presso di loro.

In applicazione degli indirizzi assunti dalla Giunta con D.G.R. n. 69-5500 del 07.12.2017 e con D.G.R. n. 38-

8763 del 12.04.2019, il servizio di realizzazione, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio, a partire dall'anno 2017, è stato assicurato sul territorio regionale tramite un soggetto gestore esterno.

Il servizio di realizzazione, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di voucher per il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 12 delle L.r. n. 28/2007 e degli Atti di indirizzo sopra citati, si qualifica come un servizio sociale fondamentale per le famiglie piemontesi e di preminente interesse pubblico, in quanto rende effettivo e sostiene il diritto allo studio e all'istruzione e formazione per tutti gli allievi del territorio regionale delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale.

Il predetto servizio per le annualità scolastiche 2019/2020 e 2020/2021 è stato affidato alla società Edenred S.r.l. di Milano (D.D. n. 988 del 11.07. 2019 e s.m.i., contratto rep. 325 del 05.09.2019) ed è terminato il 31.08.2021.

Con la D.G.R. n. 5-1661 del 17 luglio 2020, la Giunta regionale ha dato mandato alla Direzione Istruzione Formazione e Lavoro – Settore Politiche dell'Istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche di adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi necessari ad individuare un soggetto qualificato a cui affidare il *“Servizio di realizzazione, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di voucher per il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 12 delle L.r. n. 28/2007 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024”*, nell'ambito del quale è stata prevista la facoltà di ripetizione di servizi analoghi.

Per le annualità 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il servizio è stato affidato con D.D. n. 398 del 14/07/2021 del Settore Contratti, Polizia locale e sicurezza integrata a Edenred Italia S.r.l. di Milano, per un importo complessivo di 1.026.630,00 euro o.f.i. e per una durata contrattuale decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/08/2024. Il Progetto di servizio del precedente contratto prevedeva inoltre la facoltà per la Regione Piemonte di attivare la ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per massimo 24 mesi, cioè per ulteriori due anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 e per un importo massimo di € 680.000,00 oltre IVA al 22% per € 149.600,00 per complessivi € 829.600,00.

La Regione Piemonte ha rilevato la necessità, a seguito dell'esperienza già attuata nei precedenti anni scolastici, di dare prosecuzione allo strumento *“Voucher elettronici per il diritto allo studio”* per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

Con la citata D.G.R. n. 5-1661 del 17 luglio 2020, la Giunta regionale, in continuità con le esperienze pregresse, ha confermato la volontà di assumere a carico della Regione i costi della commissione applicata dal gestore del servizio al network di esercenti convenzionati per l'utilizzo dei predetti voucher, al fine di massimizzare l'utilizzo dei voucher da parte delle famiglie.

L'affidamento dei servizi analoghi viene disposto ai sensi dell'art. 76, comma 6, D.Lgs. 36/2023.

B) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del Decreto legislativo n. 81 del 2008

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio è di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a € 0,00.

C) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Il valore massimo dell'appalto triennale era stato determinato applicando la percentuale di commissione del 2% sull'importo dei voucher che si stima verranno transati, vale a dire 51 milioni di euro (17 milioni di euro per ciascuna annualità scolastica). La percentuale di commissione posta a base di gara era del 2% ed era stata determinata sulla base dei precedenti contratti stipulati dalla Regione Piemonte per il medesimo servizio. La percentuale di commissione comprende i costi di gestione e qualunque altro costo connesso all'erogazione del servizio, oltre alla commissione in genere richiesta ai soggetti del network presso i quali sono utilizzati i voucher. La Regione Piemonte, in continuità con le esperienze pregresse, ha assunto ed assumerà a proprio carico i costi della commissione applicata dal gestore del servizio al network di esercenti convenzionati per l'utilizzo dei voucher, al fine di massimizzarne l'utilizzo da parte delle famiglie. Il rimborso ai soggetti del network presso i quali sono utilizzati i voucher non sarà pertanto oggetto di alcuna decurtazione. Nessun costo aggiuntivo dovrà essere richiesto ai soggetti del network presso i quali sono utilizzati i voucher.

Il servizio per gli anni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 è stato aggiudicato con un ribasso, proposto dall'appaltatore in fase di proposta economica, pari a euro 0,35%, quindi la commissione richiesta ed applicata per le transazioni dei voucher è stata pari all'1,65% degli importi transati. Pertanto, la percentuale di commissione posta a base dell'affidamento per il Servizio relativo alla ripetizione dei servizi analoghi è la medesima percentuale offerta pari all'1,65%.

Il valore massimo dell'appalto per servizi analoghi è stato determinato applicando la percentuale di commissione dell'1,65% sull'importo dei voucher che si stima verranno transati, vale a dire 34 milioni di euro (17 milioni di euro per ciascuna annualità scolastica), con la possibilità di variazione in incremento o in diminuzione del 20%.

All'appaltatore verrà comunque riconosciuto solo l'importo derivante dall'applicazione della commissione offerta e aggiudicata sull'importo dei voucher effettivamente transati.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00.

D) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi

Per l'acquisizione del servizio triennale per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 gli oneri complessivi previsti dal bando di gara erano pari a € 1.244.400,00 (€ 1.020.000,00 a titolo di imponibile, oltre IVA al 22% per € 224.400,00). Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo era pari a € 2.244.000,00 oltre IVA per € 493.680,00 e così per complessivi € 2.737.680,00.

Con il ribasso proposto dall'appaltatore in sede di gara gli oneri per il servizio sono stati così rideterminati:

	Importo al netto di IVA	IVA al 22%	Importo complessivo di IVA
Contratto iniziale: servizio per tre anni scolastici (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024)	€ 841.500,00	€ 185.130,00	€ 1.026.630,00
Eventuale modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a), e comma 12 del D.Lgs 50/2016	€ 168.300,00	€ 37.026,00	€ 205.326,00

Ripetizione di servizi analoghi per due anni scolastici ex art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016	€ 561.000,00	€ 123.420,00	€ 684.420,00
Eventuale proroga tecnica ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016	€ 280.500,00	€ 61.710,00	€ 342.210,00
Valore complessivo stimato dell'appalto ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016	€ 1.851.300,00	€ 407.286,00	€ 2.258.586,00

Per l'acquisizione del servizio per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 (ripetizione di servizi analoghi) gli oneri complessivi necessari sono pari a **€ 684.420,00 (€ 561.000,00 a titolo di imponibile, oltre IVA al 22% per € 123.420,00)**, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza.

Si evidenzia che a livello sostanziale il D.Lgs. 36/2023 non ha mutato la possibilità di ricorso alla procedura senza pubblicazione di bando per l'affidamento dei servizi analoghi.

Dato che, per ciascuna annualità scolastica, si ipotizza che verranno transati voucher per il diritto allo studio per un importo di circa 17 milioni di euro, con una possibilità di variazione in incremento o in diminuzione del 20%, la Regione Piemonte si riserva la facoltà di modificare il Contratto in corso di esecuzione senza attivare una nuova procedura di gara per un importo massimo di € 112.200,00 oltre IVA per € 24.684,00, così per complessivi € 136.884,00. Qualora si rendesse necessario un aumento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs n. 36/2023, si procederà alla modifica del Contratto in corso di esecuzione e l'appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione delle prestazioni aggiuntive agli stessi patti, prezzi e condizioni previste nel contratto iniziale o più favorevoli per la stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 il valore complessivo stimato dell'appalto, è pertanto pari a € 673.200,00 oltre IVA per € 148.104,00 e così per complessivi € 821.304,00.

	Importo al netto di IVA	IVA al 22%	Importo complessivo di IVA
Servizio per due anni scolastici (2024/2025, 2025/2026)	€ 561.000,00	€ 123.420,00	€ 684.420,00
Eventuale modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. a) e comma 9 del D.Lgs n. 36/2023	€ 112.200,00	€ 24.684,00	€ 136.884,00
Valore complessivo stimato dell'appalto ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023	€ 673.200,00	€ 148.104,00	€ 821.304,00

Relativamente al contributo da versare, l'art. 65 del D.L. 34/2020 (convertito con L. 77/2020) ha disposto l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti all'ANAC da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Pertanto, essendo la

presente procedura, ricollegata alla procedura relativa al contratto principale, la cui determina a contrarre è la D.D. n. 624 del 27/10/2020, non è necessario effettuare il pagamento di alcun contributo all'ANAC.

E) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI VOUCHER ELETTRONICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 12 L.R. 28/2007 PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026. ANALOGO AL CONTRATTO REP. N.237/2022 del 13/6/2022

Articolo 1 – Definizioni.....	9
Articolo 2 - Oggetto.....	9
Articolo 3 – Natura dell’affidamento.....	9
Articolo 4 – Responsabile Unico del Progetto.....	10
Articolo 5 - Direttore dell’Esecuzione del Contratto.....	10
Articolo 6 – Descrizione del servizio.....	10
Articolo 7 – Funzionamento del servizio e modalità di esecuzione dell’incarico.....	12
7.1. Facoltà e obblighi della Regione Piemonte.....	12
7.2. Obblighi dell’appaltatore.....	13
7.3. Controlli a carico dell’appaltatore.....	14
7.4. Proprietà dei prodotti.....	14
7.5. Brevetti industriali e diritti d’autore.....	14
Articolo 8 – Caratteristiche tecniche dei titoli e dei soggetti del network.....	15
8.1. Le caratteristiche dei voucher per il diritto allo studio.....	15
8.2. Caratteristiche della rete dei soggetti presso cui è possibile utilizzare i voucher.....	15
Articolo 9 – Luogo di esecuzione del servizio.....	16
Articolo 10 – Durata del servizio.....	16
Articolo 11 - Importo massimo stimato per il servizio.....	16
Articolo 12 – Revisione dei prezzi.....	17
Articolo 13 – Requisiti di partecipazione.....	18
Articolo 14 – Gruppo di lavoro.....	18
Articolo 15 – Gruppo di lavoro proposto.....	19
Articolo 16 – Cessione e Subappalto.....	21
Articolo 17 – Offerta economica.....	21
Articolo 18 - Obblighi dell’appaltatore.....	21
Articolo 19 – Modalità di pagamento.....	23
Articolo 20 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.....	24
Articolo 21– Informativa sul trattamento dei dati personali.....	25
Articolo 22 - Trattamento dati da parte dell’appaltatore.....	26

Articolo 23 - Obblighi di riservatezza e non divulgazione.....	30
Articolo 24 – Controlli sull’espletamento del servizio.....	31
Articolo 25 - Penali.....	31
Articolo 26 - Risoluzione.....	32
Articolo 27 - Recesso e rinegoziazione.....	34
Articolo 28 – Stipula del Contratto, garanzia definitiva e garanzia fideiussoria per i voucher.....	34
Articolo 29 - Responsabilità civile e polizza assicurativa.....	36
Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali.....	36
Articolo 31 - Foro competente.....	36

Articolo 1 – Definizioni

- “Aggiudicatario o affidatario o appaltatore”: il soggetto a cui sarà affidata l'esecuzione del servizio in esito della presente procedura;
- “Codice”: il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici;
- “Capitolato”: il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale che definisce i contenuti fondamentali del servizio;
- “Committente”: Regione Piemonte – Direzione Istruzione Formazione e Lavoro – Settore Politiche dell'Istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche;
- “Contratto”: il contratto che, in esito alla presente procedura d'appalto, la committente stipulerà con l'aggiudicatario;
- “Offerente o concorrente o proponente”: il prestatore di servizio che partecipa alla presente procedura;
- “Servizio”: *Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio ex art. 12 L.r. 28/2007 per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.*

Articolo 2 - Oggetto

Con la presente procedura la Regione Piemonte intende acquisire, tramite la clausola di ripetizione di servizi analoghi ex art. 76, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, il *Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio ex art. 12 L.r. 28/2007 per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.*

I voucher per il diritto allo studio sono lo strumento attraverso il quale la Regione Piemonte eroga gli assegni di studio previsti dall'articolo 12 della L.r. n. 28/2007, provvidenze economiche finalizzate a rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo.

L'appalto è costituito da un unico lotto perché lo svolgimento delle attività di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher per il diritto allo studio rappresenta un servizio non separabile che necessariamente, per le sue caratteristiche intrinseche, richiede di essere realizzato da un solo operatore economico.

L'appalto ha per oggetto un'unica prestazione, consistente nel servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher per il diritto allo studio ex art. 12 L.r. 28/2007 per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

Categoria 25, Servizi sanitari e sociali, CPC 93311-93329, - CPV 85320000-8 (Servizi sociali);

Articolo 3 – Natura dell'affidamento

L'appalto è effettuato in applicazione del D.Lgs. 36/2023. Trattandosi di ripetizione di servizi analoghi, il servizio sarà affidato a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Il precedente “Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio ex art. 12 della L.r. n. 28/2007, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024” è stato aggiudicato, a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del

medesimo decreto, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con D.D. n. 398 del 14/7/2021 a Edenred Italia S.R.L. di Milano.

Articolo 4 – Responsabile Unico del Progetto

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Dott.ssa Germana Romano, dirigente del Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche.

Articolo 5 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) sarà nominato dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 114, comma 1 del D.Lgs. 36/2023. Il DEC dovrà verificare la corretta esecuzione del Contratto nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture e all'applicazione di decurtazioni economiche. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del Contratto.

Articolo 6 – Descrizione del servizio

Il servizio consiste nelle attività di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio ex art. 12 L.r. 28/2007, che potranno essere utilizzati, per ciascuna tipologia "iscrizione e frequenza" oppure "libri, dotazioni tecnologiche, POF, trasporti", dalle persone beneficiarie identificate dalla Regione Piemonte ("Legittimati") per l'acquisto di beni e servizi forniti dai soggetti convenzionati (anche chiamati di seguito "network del Servizio" o "rete del Servizio" o "rete dei soggetti erogatori di beni e servizi").

Sono beneficiari gli studenti per i quali può essere finanziato l'accesso ai servizi di natura sociale, scolastica e formativa, attraverso lo strumento dei voucher per il diritto allo studio. Ad essi verranno erogati titoli o dispositivi di accesso che non prevedano l'elargizione diretta di denaro.

Per usufruire del voucher a loro assegnato i beneficiari possono rivolgersi a coloro che costituiscono la rete dei soggetti erogatori di beni o servizi.

Il voucher per il diritto allo studio comprende le seguenti tipologie di buono elettronico:

- voucher per il diritto allo studio "iscrizione e frequenza": è assegnato ai beneficiari, identificati con determinazione dirigenziale a seguito ad uno specifico bando pubblico, per il pagamento delle rette di iscrizione e frequenza;
- voucher per il diritto allo studio "libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti": è assegnato ai beneficiari, identificati con determinazione dirigenziale a seguito di uno specifico bando pubblico, per l'acquisto dei libri di testo, del materiale didattico e delle dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, per le spese relative alle attività integrative offerte dalle scuole e comprese nei piani dell'offerta formativa, nonché per le spese di trasporto per il percorso casa - scuola.

In relazione ai beni e ai servizi indicati dalla Regione Piemonte, il network del servizio è costituito:

- a) con riferimento al voucher per il diritto allo studio "iscrizione e frequenza", esclusivamente da scuole paritarie comprese nel Sistema Nazionale di Istruzione;

- b) con riferimento al voucher per il diritto allo studio "libri, POF, trasporti" da:
- esercizi commerciali, cartolerie e punti vendita specializzati per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione;
 - gestori dei trasporti pubblici, rivendite di titoli di trasporto pubblico, Comuni per l'acquisto di titoli di trasporto pubblico;
 - agenzie formative per l'acquisto di materiale didattico;
 - scuole comprese nel Sistema Nazionale di Istruzione per le spese connesse alle attività integrative comprese nei piani dell'offerta formativa.

Tale elenco potrà essere ampliato dalla struttura regionale competente con ulteriori soggetti pubblici e privati per il conseguimento degli obiettivi delle politiche di istruzione.

Il voucher per il diritto allo studio:

- a. è attribuito a persone fisiche (Legittimati), identificate mediante codice fiscale individuate con specifici provvedimenti dirigenziali in esito a bandi regionali;
- b. può essere utilizzato in tutto o in parte e non è convertibile, neppure per le somme non utilizzate, in denaro, né cedibile, né commercializzabile;
- c. dà diritto ai Legittimati all'utilizzo del vantaggio economico loro attribuito per l'acquisto dei beni e dei servizi indicati dalla Regione Piemonte;
- d. non potrà in nessun caso dar diritto a ricevere somme di denaro o beni e servizi diversi da quelli autorizzati dalla Regione Piemonte;
- e. non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai Legittimati;
- f. dà diritto alla Regione Piemonte di essere manlevata da qualsiasi pretesa che i soggetti convenzionati appartenenti al network possano avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore degli importi utilizzati.

Il servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher per il diritto allo studio consiste pertanto nelle seguenti **attività**:

- produzione e distribuzione di strumenti informativi destinati ai beneficiari e ai soggetti appartenenti al network del Servizio;
- comunicazione alle famiglie dei beneficiari della disponibilità dei titoli di legittimazione elettronici, via posta elettronica o attraverso l'utilizzo di strumenti analoghi/equivalenti;
- attivazione di un servizio di *call center* a supporto della struttura regionale competente, che dovrà rispondere alle richieste degli utenti in merito all'utilizzo e al funzionamento dei voucher e dei PIN e, inizialmente, anche in merito alla loro posizione in graduatoria, filtrando le richieste che dovranno invece essere rinviate agli uffici regionali. Il servizio dovrà essere gestito da almeno 3 operatori nei primi 60 giorni (rispetto ai quali si ritiene che ci siano maggiori richieste); nel corso dell'esecuzione del contratto, il servizio dovrà essere mantenuto attivo, anche con un numero di operatori inferiore o variabile purché in grado di rispondere a tutte le domande. Il servizio dovrà essere gestito tramite un numero messo a disposizione dall'appaltatore, creando un sistema di gestione per consentire agli utenti di restare in attesa o di essere richiamati senza dover rimanere in attesa; dovrà inoltre essere attivato un indirizzo e-mail a cui gli utenti possono inviare le proprie domande, alle quali l'appaltatore dovrà rispondere tempestivamente (entro 5 giorni lavorativi);
- acquisizione, dalla struttura regionale competente, e gestione del *database* riferito ai beneficiari diretti dei voucher;

- predisposizione e gestione del *database* relativo ai beneficiari e ai soggetti affiliati alla rete, al fine di consentire la gestione dei pagamenti e il monitoraggio degli accessi;
- produzione, personalizzazione e trasmissione dei titoli di legittimazione in formato esclusivamente elettronico ai beneficiari;
- dematerializzazione dei titoli mediante l'utilizzo da parte dei beneficiari della Carta Regionale dei Servizi (CRS) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- realizzazione di una o più piattaforme informatiche per la spendibilità dei voucher;
- gestione documentale, amministrativa e contabile della rete dei soggetti erogatori convenzionati;
- attività di supporto costante (anche a distanza) e di risposta tempestiva alle richieste formulate dalla struttura regionale competente, anche per far fronte ad eventuali chiarimenti di carattere particolare che devono essere risolti in tempi brevi;
- elaborazione, produzione e distribuzione dei dati di rendicontazione attraverso un dettagliato sistema di reporting concordato con i referenti regionali competenti.

Per la gestione del presente servizio l'appaltatore dovrà quindi avvalersi di un **sistema informativo**, avente le caratteristiche e funzionalità indicate di seguito al fine di gestire i flussi informativi e le relative attività:

a. Flusso verso il gestore:

- acquisizione degli elenchi dei beneficiari;
- controllo della congruità dei dati e sistema di *alert* (ad esempio: verifica del tetto di spesa, verifica dell'importo del voucher secondo i parametri regionali);
- validazione;
- possibilità di verifica in tempo reale delle informazioni acquisite da parte della Regione;
- invio di messaggistica con e-mail e con SMS verificabile, preventivamente, dalla Regione;

b. Flusso verso la Regione:

- invio con periodicità quindicinale dei dati di spesa contenenti almeno i dati dei beneficiari, dei soggetti convenzionati, la spesa voucher effettuata e il residuo.

Con il sistema informativo dovrà essere realizzato un **monitoraggio** attraverso procedure web, che consentano:

- la disponibilità dei dati in tempo reale: di spesa, dei beneficiari, dei soggetti convenzionati sia di dettaglio che aggregati, con possibilità di scelta del periodo da monitorare, oltre alle interrogazioni per soggetto beneficiario, soggetto convenzionato, tipologia di voucher. Gli export ottenuti dalla *query* dovranno essere realizzati nel formato che verrà concordato. Ogni tipologia di voucher deve essere accessibile dalla stessa utenza regionale e dalla stessa interfaccia;
- l'archiviazione e la consultazione dei documenti di spesa emessi.

Infine, il sistema informativo dovrà permettere di realizzare una reportistica periodica, da allegare alla rendicontazione tecnica ed economica da presentare alla Committente.

I formati dei file saranno concordati in fase di avvio del servizio.

Articolo 7 – Funzionamento del servizio e modalità di esecuzione dell'incarico

7.1. Facoltà e obblighi della Regione Piemonte

Il servizio è svolto in stretta collaborazione con i referenti regionali competenti e secondo le indicazioni da questi fornite nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e dal Contratto.

La Regione Piemonte emette due distinti bandi pubblici per l'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio, uno per i voucher relativi a "iscrizione e frequenza" e l'altro per quelli relativi a "libri, POF, trasporti" per ciascuno degli anni scolastici considerati. A seguito dell'approvazione delle graduatorie che ne conseguono, la struttura regionale competente fornisce all'appaltatore l'elenco dei soggetti Legittimati per ciascuna tipologia di voucher.

I Legittimati acquisiscono il diritto di utilizzare i voucher a decorrere dalla data di messa in disponibilità del voucher stesso e fino al termine di scadenza dello stesso, che verrà indicato dalla Regione Piemonte con propri provvedimenti.

7.2. Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà promuovere un'azione di comunicazione sia nei confronti dei soggetti erogatori di beni e di servizi acquistabili mediante il voucher, al fine di stipulare convenzioni e ampliare la rete, sia presso le Scuole per informare dell'esistenza di tale servizio.

L'appaltatore dovrà:

- garantire ed organizzare il servizio, anche tramite la rete dei soggetti convenzionati facenti parte del network, a favore dei Legittimati;
- assicurare il rimborso ai soggetti del network degli importi relativi ai beni e ai servizi che sono stati acquistati mediante il voucher per il diritto allo studio. Il rimborso dovrà avvenire nei seguenti termini, decorrenti dalla data di validazione della nota di debito da parte degli affiliati alla rete e conseguente contabilizzazione:
 - a) tre giorni di calendario per le scuole paritarie per i voucher per il diritto allo studio "iscrizione e frequenza";
 - b) sette giorni di calendario per rivendite di abbonamenti per il trasporto;
 - c) quindici giorni di calendario per le scuole statali, i Comuni, gli altri enti pubblici e le scuole paritarie limitatamente ai voucher "libri, POF, trasporti";
 - d) trenta giorni di calendario per i restanti soggetti del network;
- implementare costantemente il network dei soggetti presso cui è possibile utilizzare i voucher per il diritto allo studio e, su richiesta della Regione Piemonte o dei Legittimati, provvedere al convenzionamento in tempi congrui;
- dotare i soggetti del network, se questi lo consentono, di una vetrofania che permette ai Legittimati di identificare con maggior facilità gli esercenti presso i quali spendere i voucher;
- informare i soggetti del network sulle modalità di svolgimento del servizio, in particolare vincolando e monitorando la finalizzazione della spesa ai beni e ai servizi indicati dalla Regione Piemonte;
- acquisire, verificare e aggiornare il database dei Legittimati/beneficiari, su indicazione della struttura regionale competente;
- predisporre la reportistica e la trasmissione dei dati relativi ai beneficiari diretti e indiretti, ivi compresa la rete degli esercizi commerciali convenzionati (a cadenza trimestrale, per tutta la durata del Contratto);
- produrre e personalizzare i titoli, secondo quanto specificato nelle caratteristiche tecniche, e provvedere all'emissione dei relativi documenti contabili;
- predisporre i dati di produzione e di trasmissione dei titoli elettronici ai beneficiari, entro 10 giorni lavorativi dalla data di produzione;
- acquisire, verificare e aggiornare il database dei soggetti del network, su indicazione della struttura

regionale competente;

- inviare le comunicazioni alle famiglie beneficiarie, entro 48 ore dalla trasmissione dei titoli;
- rendicontare quindicinalmente a data fissa i voucher per il diritto allo studio transati nel periodo, distinti per tipologia, definendo l'importo delle transazioni ai fini dell'emissione delle note di debito a carico della Regione Piemonte e dei conseguenti rimborsi alla rete e delle fatture relative al corrispettivo dell'appaltatore;
- garantire le somme trasferite dalla Regione Piemonte attraverso idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria predisposta conformemente al modello approvato con Determinazione della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro n. 319 del 29/06/2023 (Allegato 2) e sue successive modifiche e integrazioni, come indicato all'art. 28 del presente capitolato;
- garantire l'implementazione e la manutenzione del sistema informatico necessario per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei voucher per il diritto allo studio;
- garantire, ai referenti regionali, l'accesso ai dati relativi alla contabilizzazione dei beneficiari e dei soggetti appartenenti al network del Servizio, in tempo reale e tramite procedura informatica;
- fornire la rendicontazione nonché la reportistica periodica relativa al servizio, eventualmente consentendo l'accesso ad un portale web, secondo le specifiche concordate con la Committente;
- consentire l'espletamento dei controlli previsti da parte della struttura regionale competente, o dei soggetti da essa incaricati, al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio e attuare in tempi congrui le modifiche che dovessero rendersi necessarie.

È fatto divieto all'appaltatore di richiedere, a qualunque titolo, ai soggetti del network, presso i quali sono utilizzati i voucher, il pagamento di importi connessi al servizio.

7.3. Controlli a carico dell'appaltatore

L'appaltatore si impegna a garantire il corretto e regolare svolgimento del servizio.

A tal fine, per ciascuna annualità di vigenza contrattuale, dovrà effettuare controlli su almeno il 10% delle transazioni effettuate, per accertare:

- o il rispetto delle regole di erogazione e delle procedure di controllo da parte dei soggetti del network;
- o l'utilizzo dei voucher esclusivamente presso gli esercenti autorizzati appartenenti al network del Servizio;
- o la compatibilità dei beni e dei servizi acquistati dai beneficiari, rispetto alle finalità per cui i voucher sono stati emessi.

Qualora dalle operazioni di riscontro l'appaltatore rilevi inadempienze da parte dei soggetti del network, oppure violazioni da parte dei Legittimati, provvede a darne immediata comunicazione alla struttura regionale competente che valuterà le azioni conseguenti.

Oltre a tale controllo, l'appaltatore dovrà predisporre flussi documentali trimestrali che attestino la verifica sulle modalità di attuazione del servizio, la sua qualità e l'utilizzo dei titoli sul territorio.

7.4. Proprietà dei prodotti

Tutti i prodotti realizzati nell'ambito della gestione del presente appalto (rapporti, relazioni, ecc.) resteranno di proprietà esclusiva della Regione Piemonte e pertanto l'appaltatore non potrà utilizzarli per altri scopi. La Regione Piemonte potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l'appaltatore possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente capitolato.

7.5. Brevetti industriali e diritti d'autore

L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; l'appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Regione Piemonte, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della Regione Piemonte un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le predette violazioni nei confronti della Regione Piemonte, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 26 del presente capitolato recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 8 – Caratteristiche tecniche dei titoli e dei soggetti del network

8.1. Le caratteristiche dei voucher per il diritto allo studio

I titoli di legittimazione devono essere esclusivamente di natura elettronica e devono possedere le seguenti caratteristiche essenziali e tecniche.

Caratteristiche essenziali:

- devono avere una specifica finalità, cioè necessari per il pagamento delle rette di iscrizione e frequenza oppure per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti;
- impossibilità di conversione in denaro;
- il loro utilizzo deve poter essere costantemente oggetto di monitoraggio.

Caratteristiche tecniche:

- devono possedere codici di controllo per la loro identificazione e per consentire la tracciabilità del circuito;
- devono indicare il periodo di fruibilità e la data di scadenza (che verrà stabilita dalla Regione Piemonte);
- devono indicare la valorizzazione del titolo.

8.2. Caratteristiche della rete dei soggetti presso cui è possibile utilizzare i voucher

La rete, che l'appaltatore deve avere a disposizione/costruire attraverso le convenzioni, deve essere composta da diverse tipologie di soggetti erogatori, a seconda della finalità per cui i voucher sono stati emessi e possono essere spesi, includendo prioritariamente i seguenti soggetti:

- istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- agenzie formative accreditate;
- esercizi commerciali della grande distribuzione;
- cartolerie, librerie e cartolibrerie;
- negozi di informatica;
- negozi di sussidi didattici, musicali, multimediali, o di altre dotazioni tecnologiche per l'apprendimento;
- vettori di trasporto.

Tale elenco potrà essere ampliato su richiesta dalla Committente con ulteriori soggetti pubblici e privati per il conseguimento degli obiettivi delle politiche regionali dell'istruzione e della formazione professionale.

La costituzione, implementazione e gestione della rete dei soggetti convenzionati deve garantire una copertura capillare sul territorio regionale, tenendo in considerazione il numero degli esercenti convenzionati e le finalità per cui i voucher possono essere spesi.

L'appaltatore deve garantire:

entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del servizio:

- un numero di enti/esercizi commerciali convenzionati pari ad almeno 1.000 unità, dislocati su tutto il territorio regionale;
- il convenzionamento con almeno un vettore di trasporto in ciascuna provincia piemontese (tale condizione deve essere mantenuta per tutta la durata del Contratto);

entro 90 (novanta) giorni dall'avvio del servizio:

- un numero di enti/esercizi commerciali convenzionati pari complessivamente ad almeno 1.500 unità (tale condizione minima deve essere poi mantenuta per tutta la durata del Contratto).

La Regione Piemonte si riserva di chiedere all'appaltatore il convenzionamento di enti/esercizi significativi il cui coinvolgimento può facilitare l'utilizzo dei voucher.

Articolo 9 – Luogo di esecuzione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto sull'intero territorio regionale. Infatti, i destinatari dei voucher per il diritto allo studio "iscrizione e frequenza" e "libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti" sono gli studenti residenti in Piemonte, iscritti e frequentanti percorsi di istruzione a gestione ordinaria presso istituzioni scolastiche statali o paritarie, primarie o secondarie, nonché gli studenti frequentanti i percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Articolo 10 – Durata del servizio

Il servizio, riguardante i voucher per il diritto allo studio relativi agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, avrà decorrenza dalla sottoscrizione del Contratto, fino al 31/08/2026.

La Regione Piemonte potrà richiedere l'esecuzione d'urgenza del servizio in pendenza di formale sottoscrizione del Contratto, in applicazione dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, al fine di consentirne l'avvio indicativamente entro la fine del mese di giugno 2024.

L'appaltatore dovrà garantire, in ogni caso, la prosecuzione del servizio sino alla chiusura delle attività di rendicontazione relative all'ultimo anno scolastico di vigenza dell'appalto (anno scolastico 2025/2026). In caso di differimento del termine di conclusione del Contratto, le condizioni economiche rimarranno invariate.

Articolo 11 - Importo massimo stimato per il servizio

La spesa massima prevista per l'acquisizione del servizio di durata biennale è di € 561.000,00 oltre ad IVA al 22% per € 123.420,00, per complessivi € 684.420,00 IVA compresa.

L'importo del contratto, che verrà sottoscritto in esito alla presente procedura, è dato dall'applicazione

della percentuale di commissione oggetto di aggiudicazione (1,65%) all'importo dei voucher per il biennio, stimato in 34 milioni di euro (17.000.000,00 euro/anno scolastico).

L'importo effettivo che verrà riconosciuto all'appaltatore sarà dato dall'applicazione della percentuale di commissione all'importo dei voucher effettivamente transati. Per entrambe le tipologie di voucher verrà applicata la percentuale di commissione offerta dall'appaltatore.

Tale importo potrà essere decurtato a seguito dell'applicazione delle penali previste all'art. 25 del presente capitolato.

L'importo stimato dei voucher per il biennio potrà subire un incremento o una diminuzione del 20%, di conseguenza la Regione Piemonte si riserva di modificare il Contratto in corso di esecuzione, senza attivare una nuova procedura di gara. Qualora si rendesse necessario un aumento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120 comma 9, del D.Lgs n. 36/2023, si procederà alla modifica del Contratto in corso di esecuzione e l'appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione delle prestazioni aggiuntive agli stessi patti, prezzi e condizioni previste nel contratto iniziale o più favorevoli per la stazione appaltante, per un importo fino a ulteriori € 112.200,00 oltre ad IVA al 22% per € 24.684,00, per complessivi € 136.884,00 IVA compresa.

All'appaltatore verrà comunque riconosciuto solo l'importo derivante dall'applicazione della commissione offerta e aggiudicata sull'importo dei voucher effettivamente transati.

Qualora nel corso della durata del Contratto, dovesse intervenire la disponibilità di convenzioni o accordi quadro Consip per prestazioni contrattuali o parti di esse, per servizi comparabili, con parametri prezzo-qualità migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato, l'appaltatore sarà invitato ad adeguarsi.

In tale prospettiva, come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14.08.2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nel Contratto per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, per servizi comparabili a quelli del presente capitolato, successivamente alla stipula del Contratto e migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato.

Articolo 12 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60, comma 2 e comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022, a far data dalla seconda annualità contrattuale, qualora sia stata accertata una variazione del valore contrattuale in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire, rispetto al prezzo originario del contratto, il prezzo potrà essere oggetto di revisione. La clausola di revisione dei prezzi opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, come specificato dall'art. 60, comma 2.

In caso di variazione in aumento nei termini sopraindicati, l'appaltatore ha la facoltà di formulare un'apposita istanza rivolta alla Committente al fine di richiedere la revisione del prezzo. L'istanza potrà essere formulata a partire dalla seconda annualità contrattuale e per una sola volta.

La revisione sarà consentita:

- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP, a seguito di procedimento attivato tramite istanza inviata mediante PEC dalla parte interessata;
- l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione del prezzo richiesto;

- il RUP entro 30 giorni dalla ricezione della PEC emette un proprio atto con il quale definisce il valore della revisione concessa.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b) si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT e pubblicati unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

La revisione dei prezzi non potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Qualora il prezzo revisionato comporti un incremento dei corrispettivi dovuti all'operatore che non trovi copertura nelle somme a disposizione della stazione appaltante, quest'ultima si riserva di valutare le modalità di prosecuzione del contratto.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 13 – Requisiti di partecipazione

Si procede all'affidamento del servizio mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, invitando l'operatore economico aggiudicatario del precedente servizio.

Pertanto, non sono richiesti requisiti speciali di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnica professionale ai sensi dell'art. 18 del Codice, in quanto l'operatore economico è già in possesso di un adeguato volume d'affari, così da poter assicurare una solidità economica, finanziaria e strutturale generale a tutela della corretta esecuzione del contratto.

L'operatore economico invitato non deve ricadere in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

L'operatore economico non deve aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Patto di integrità degli appalti pubblici regionali" della Regione Piemonte costituisce causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012.

Articolo 14 – Gruppo di lavoro

L'operatore economico dovrà garantire la disponibilità di un gruppo di lavoro composto almeno da:

- un coordinatore responsabile, referente per gli aspetti più generali di esecuzione del servizio; il coordinatore responsabile deve essere in possesso di laurea magistrale o secondo il vecchio ordinamento e deve aver maturato esperienze specifiche per almeno 10 anni nella gestione di progetti complessi;
- almeno un referente territoriale che gestisca i rapporti con i soggetti appartenenti al network e fornisca il necessario supporto tecnico- specialistico. Il referente territoriale deve essere in possesso di laurea magistrale o secondo il vecchio ordinamento e deve aver maturato esperienze specifiche per almeno 5 anni:
 - nella partecipazione a progetti di natura sociale e/o formativa;
 - nella creazione, implementazione e produzione di reportistica legata ai servizi alla persona.

L'appaltatore potrà individuare in sede di offerta più referenti territoriali aventi le caratteristiche minime sopra indicate e/o ulteriori esperti come figure aggiuntive.

L'appaltatore dovrà garantire per tutta la durata del Contratto il coinvolgimento del gruppo di lavoro indicato in sede di offerta.

Il tipo di organizzazione che l'appaltatore adotterà per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, deve garantire un alto grado di sinergia delle risorse impiegate al fine di realizzare risultati adeguati agli obiettivi posti.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio l'appaltatore debba sostituire le risorse del gruppo di lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta alla Committente, garantendo il medesimo livello di esperienza e un adeguato affiancamento che non generi discontinuità nel servizio.

L'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e, in generale, si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, con contratti di qualsivoglia natura.

L'appaltatore assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto della presente procedura.

Articolo 15 – Gruppo di lavoro proposto

Trattandosi di affidamento di servizi analoghi tramite procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76, comma 6, D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico invitato dovrà realizzare il servizio alle medesime condizioni offerte in sede di gara originaria: pertanto, non viene richiesta presentazione di un'offerta tecnica. L'appaltatore dovrà sottoscrivere il presente progetto di servizio, che costituirà le condizioni per la realizzazione dei servizi.

L'appaltatore dovrà fornire una tabella riepilogativa del gruppo di lavoro proposto, evidenziando il titolo di studio posseduto e le esperienze maturate; per le eventuali figure aggiuntive devono essere evidenziate le esperienze qualificanti rispetto al ruolo e ai compiti assegnati nell'esecuzione del servizio.

Al fine di dimostrare la veridicità di quanto indicato nella tabella, la Committente si riserva di chiedere, in fase successiva alla presentazione delle offerte, i curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritti dagli interessati e corredati da un documento di identità dei firmatari.

Per la descrizione dei componenti del gruppo di lavoro deve essere compilata la tabella seguente:

GRUPPO DI LAVORO PROPOSTO – ART. 14 DEL CAPITOLATO

Ruoli previsti	Nome e cognome	Titolo di studio e anno di conseguimento	Breve descrizione del profilo e anni di anzianità lavorativa e specifica <i>in rapporto ai requisiti previsti dal capitolato</i>	Oggetto e descrizione dell'esperienza professionale	Data inizio - data fine	Durata singola esperienza <i>(anni e mesi)</i>	Committente /Datore di lavoro
Coordinatore Responsabile							
Referente territoriale n.							
Referente territoriale n.							
.....							

Articolo 16 – Cessione e Subappalto

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, che si applica in quanto compatibile con la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE, così come indicato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-63/18 del 26 settembre 2019.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e l'eventuale atto di cessione è nullo. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Le prestazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'affidatario sono il coordinamento e la gestione del servizio e la maggior parte delle attività di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher, ciò in ragione della natura, delle specifiche caratteristiche e delle modalità di realizzazione del servizio, che presuppone l'erogazione della maggior parte dello stesso da parte dell'operatore economico individuato al fine di assicurare unicità di gestione e celerità nell'esecuzione, nonché per la necessità di rafforzare la capacità di supervisione e di coordinamento delle attività da parte del DEC e dei responsabili dell'organizzazione delle attività. La maggior parte delle attività devono essere realizzate dall'affidatario al fine anche di garantire particolare attenzione alla circolazione delle informazioni relative all'appalto e una gestione efficiente ed efficace di un servizio di rilevante interesse per la collettività.

L'operatore economico indica all'atto dell'offerta, nel DGUE, la volontà di utilizzare il subappalto e le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. In caso di mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 17 – Offerta economica

Nell'offerta economica il concorrente dovrà indicare la percentuale di commissione offerta, tenendo conto che la percentuale a base di gara è l'1,65% (assunto dall'offerta relativa al contratto principale rep. n. 237 del 13/06/2022).

Non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta (offerte in aumento), indeterminate, parziali, plurime (con alternative), pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Si precisa che, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, non saranno considerate ammissibili spiegazioni riguardanti introiti che l'appaltatore percepisce o che prevede di percepire per la vendita di servizi aggiuntivi o per prestazioni di altra natura, collegati o meno al servizio oggetto del presente appalto, svolti a favore dei soggetti facenti parte del network presso cui è possibile utilizzare i voucher per il diritto allo studio.

Articolo 18 - Obblighi dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore garantisce la corretta e regolare esecuzione di tutte le prestazioni, nel rispetto:

- di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari

vigenti in materia di lavoro, di igiene e di sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendosi a proprio carico tutti i relativi oneri e impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Piemonte da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di dette norme;

- nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'Offerta Tecnica del precedente contratto.

L'appaltatore si obbliga:

- a provvedere al pagamento dei soggetti convenzionati appartenenti al network nei termini previsti all'articolo 7.2., salvo la proposta tecnica risulti migliorativa. A tal fine l'appaltatore si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento, in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento;
- a manlevare e tenere indenne la Regione Piemonte dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- a coordinarsi con la struttura regionale competente in merito ad ogni attività di comunicazione esterna relativa ai voucher per il diritto allo studio;
- a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché idonei a consentire alla Regione Piemonte di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
- a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa e del gruppo di lavoro coinvolto nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla Regione Piemonte di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e che sono stati offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno a esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, pertanto l'appaltatore non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione Piemonte, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal Patto d'Integrità degli appalti pubblici regionali, approvato con DGR n. 1-3082 del 16 aprile 2021, in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione.

L'appaltatore si impegna a far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015, per quanto applicabile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del Contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, l'appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 19 – Modalità di pagamento

19.1. Rimborso dei voucher transati nel periodo

L'appaltatore rendiconta quindicinalmente e a data fissa i voucher transati nel periodo, distinti per tipologia, definendo l'importo delle transazioni ai fini dell'emissione delle note di debito a carico della Regione Piemonte e dei conseguenti rimborsi alla rete.

La Regione Piemonte erogherà all'appaltatore le somme da trasferire alla rete con pagamenti quindicinali posticipati sulla base delle rendicontazioni presentate dall'appaltatore al giorno 15 e all'ultimo giorno del mese, in riferimento alle transazioni realizzate nei quindici giorni precedenti e rendicontate per le due tipologie di voucher per il diritto allo studio. Le somme saranno rimborsate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione.

19.2. Pagamento del corrispettivo all'Appaltatore

L'importo dovuto all'appaltatore verrà così corrisposto:

- fino al 90% dell'importo massimo contrattuale, sulla base di stati di avanzamento quadrimestrali, definiti considerando le rendicontazioni presentate dall'Appaltatore in relazione alle transazioni realizzate per le due tipologie di voucher per il diritto allo studio; l'importo di ciascuna fattura sarà calcolato sulla base dell'importo complessivo dei voucher transati nel periodo di riferimento, a cui verrà applicata la commissione offerta dall'appaltatore, così come stabilita nel Contratto;
- il restante 10% verrà erogato a saldo a conclusione di tutte le attività previste.

I pagamenti saranno effettuati nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura previa verifica della regolarità del servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e del Responsabile Unico di Progetto (RUP). Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica.

A decorrere dal 31.05.2015, come disposto dall'art. 25 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, le Pubbliche Amministrazioni *“non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica”*.

La documentazione relativa agli stati di avanzamento del servizio dovrà essere sottoposta al DEC e al RUP, che, accertata la regolare esecuzione del servizio, autorizzeranno l'appaltatore ad emettere la relativa fattura. Previa acquisizione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva), la Regione Piemonte in applicazione al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del DEC o del RUP non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo art. 20.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, del

D.Lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi previsti nel Contratto. Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente rispetto a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi mediante PEC, da parte della Regione Piemonte, così come previsto all'articolo 26 del presente Capitolato.

L'IVA relativa alla fattura emessa sarà versata dal Committente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (*split payment*).

Le fatture dovranno indicare obbligatoriamente il codice CUP e CIG di riferimento del Contratto. L'affidatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tali notificazioni, esonera l'amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Articolo 20 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010

Con la sottoscrizione del Contratto, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e s.m.i., anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il Contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

A tal fine l'appaltatore comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010 entro sette giorni dall'inizio del loro utilizzo in caso di conti già esistenti, o entro sette giorni dalla loro accensione in caso di accensione di un nuovo conto. Nello stesso termine, devono essere anche indicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

La Regione non eseguirà alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza i termini di pagamento di intendono sospesi.

È causa di risoluzione del Contratto la presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010.

L'appaltatore ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG e il CUP di riferimento del Contratto.

L'appaltatore ha, inoltre, l'obbligo di prevedere, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del Contratto medesimo.

I trasferimenti ai soggetti del network per il rimborso dell'importo dei voucher transati sono importi fuori campo IVA, in quanto mera movimentazione di carattere finanziario (come evidenziato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 febbraio 2011), e, pertanto, per i medesimi non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, tuttavia l'appaltatore è tenuto ad utilizzare,

nei confronti dei soggetti della rete, strumenti di pagamento tracciabili e ad indicare comunque, al fine di consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG e il CUP di riferimento del Contratto.

Articolo 21– Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR) i dati personali conferiti dall’operatore economico partecipante alla procedura verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi di cui al presente bando e al successivo contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del GDPR sopra citato, si informano i rappresentanti legali e gli amministratori dei Soggetti partecipanti alla presente procedura, nonché le persone aventi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione nei confronti dei Soggetti sopra indicati e coinvolti nell’erogazione del servizio oggetto del presente appalto, che i dati personali forniti alla Regione Piemonte sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dichiarati nella domanda di partecipazione e comunicati alla Direzione Istruzione, formazione e lavoro della Regione Piemonte. Il trattamento è finalizzato all’espletamento della procedura d’appalto di cui trattasi, svolta in esecuzione del D.Lgs. n. 36/2023 e della normativa in materia di appalti pubblici di servizi.

I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative alla procedura d’appalto per la quale vengono comunicati.

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento di istruire l’offerta presentata e l’impossibilità di procedere all’eventuale aggiudicazione del servizio e all’eventuale sottoscrizione del conseguente contratto.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale; il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore “pro tempore” della Direzione Istruzione, formazione e lavoro della Regione Piemonte.

Contitolare del trattamento, ai sensi dell’art. 26 del GDPR, è S.C.R. Piemonte S.p.A. che, congiuntamente alla Giunta Regionale (Titolare del trattamento), determina finalità e mezzi del trattamento. L’ambito di contitolarità attiene ai dati personali che vengono trattati mediante il funzionamento della piattaforma di e-procurement SINTEL, così come indicato nell’*Accordo per la messa a disposizione delle piattaforme di e-procurement (SINTEL-NECA)*, approvato con D.D. n. 675 del 09/12/2021.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it;

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare e dal Contitolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività connesse alla presente procedura d’appalto.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- I. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- II. Soggetti/autorità nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;
- III. Soggetti pubblici e organi di controllo in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, c. 5 della L. 241/1990) e per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali ed altri Enti e/o autorità con finalità ispettive, contabile-amministrative e di verifica (es Istituti di credito, unità di audit, ANAC, GdF, ecc)
- IV. Altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza;
- V. Soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (art. 22 ss. L. 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Contitolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Il legale rappresentante dell'operatore economico partecipante, tramite sottoscrizione del presente progetto di servizio, dichiara di aver letto e preso visione della presente informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 22 - Trattamento dati da parte dell'appaltatore

Il Direttore pro tempore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Delegato del Titolare (di seguito denominato "Delegato"), in applicazione della D.G.R. 1-6847 del 18.05.2017, della D.G.R. 1-7574 del 28.09.2018, della D.D. 219 dell'8.03.2019 e della D.D. 532 del 30.09.2022, limitatamente alla realizzazione delle finalità del Contratto che verrà sottoscritto nominerà l'appaltatore aggiudicatario quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile").

L'attività affidata comporta per il Responsabile designato il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal contratto; di tali dati è Titolare la Giunta Regionale. Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal Delegato per iscritto. Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art.4 del Reg. (UE) 2016/679 (RGPD) si intende:

- per «responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «trattamento» “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.5 del RGPD, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale, a cui i Responsabili esterni sono autorizzati ad accedere sono i seguenti: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento, estrazione, e consultazione.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati all'espletamento delle funzioni istituzionali definite, in particolare dalle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal contratto di riferimento e alle presenti istruzioni.

OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Ove previsto, i trattamenti effettuati con modalità informatiche potranno riguardare esclusivamente le banche dati messe a disposizione dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte, mediante gli applicativi forniti dalla Direzione stessa.

Tipo di dati personali e categorie di interessati

I dati che possono essere oggetto di trattamento sono messi a disposizione dal Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- dati anagrafici delle persone destinatarie e beneficiarie (“Legittimati”) dei voucher elettronici per il diritto allo studio, identificate dalla Regione Piemonte mediante propri provvedimenti. I soggetti Legittimati sono i soggetti interessati dal trattamento dei dati personali.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate del Delegato del Titolare.

DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità del servizio affidato, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Nello svolgimento delle attività previste dal contratto, il trattamento dei dati personali dovrà avvenire da parte del Responsabile, che dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. (UE) 679/2016, in particolare:

- adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del RGDP. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del RGPD;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 – 22 del RGDP;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del RGDP, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *providing* e *backup* utilizzati ordinariamente.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile esterno si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di

cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dagli avvisi pubblici. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto al paragrafo "Sub-responsabili. Manleva".

GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato del Titolare al momento del perfezionamento della nomina. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del provvedimento di approvazione e/o autorizzazione delle attività o del contratto di affidamento di servizi.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (*hosting provider*, prestatori di servizi *Cloud* ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente provvedimento dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni dell'avviso pubblico o del contratto di affidamento dei servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

1. utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel contratto e nel presente atto;
2. oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
3. duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle del contratto e del presente atto.

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del RGPD, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1 del RGPD.

SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art.28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente atto giuridico. In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del contratto di cui all'art. 28 del Reg. (UE) 679/2016 sarà devoluta alla competenza del Foro di Torino ad esclusione di ogni altro foro anche concorrente.

Resta inteso che il costo delle attività relative agli adempimenti previsti dal presente articolo sono ricompresi nell'importo complessivo previsto per il contratto.

L'accettazione delle presenti istruzioni avviene tramite sottoscrizione del contratto, di cui il Progetto di servizio è parte integrante e sostanziale.

Articolo 23 - Obblighi di riservatezza e non divulgazione

L'aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del Contratto. A tal fine il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Tutte le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, devono essere considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

L'affidatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

L'affidatario del servizio dovrà coordinarsi con la struttura regionale competente in merito ad ogni attività di comunicazione esterna relativa ai voucher per il diritto allo studio.

Articolo 24 – Controlli sull'espletamento del servizio

Le funzioni ed i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto.

Prima della stipula del Contratto, il Responsabile Unico di Progetto (RUP) potrà comunque nominare un Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) che ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.

Il DEC e la struttura regionale competente si riservano di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'appaltatore nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto. La Regione Piemonte farà pervenire per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate alla Regione Piemonte.

Su richiesta della Regione Piemonte o dei soggetti da questa incaricati, l'appaltatore sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali e alla risoluzione del Contratto per inadempimento.

Articolo 25 - Penali

Nel caso in cui si verificano inadempimenti contrattuali circa la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal Contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'appaltatore, la Regione Piemonte si riserva di applicare penali ai sensi dell'art. 126 c. 1 del D.Lgs. 36/2023.

Azioni sanzionabili sono:

- a) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti, in particolare dei termini di pagamento ai soggetti del network, secondo quanto previsto all'articolo 7.2 o dall'offerta tecnica del precedente contratto se più favorevoli; mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Regione Piemonte; mancato rispetto dei tempi previsti in caso di richiesta di assistenza o di risposta ai quesiti inviati; mancato rispetto dei tempi previsti di risposta ai quesiti posti dagli utenti;
- b) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Regione Piemonte;
- c) inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;
- d) inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.

Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata, intimando all'appaltatore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 15 giorni.

L'appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC, entro il termine perentorio di 15

giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Il ritardo è quantificato rispetto:

- al termine stabilito per la realizzazione delle attività di servizio o per l'assistenza richiesta o per la risposta ai quesiti posti (precedente punto a);
- al termine indicato all'appaltatore dalla Regione Piemonte per adeguarsi alle prescrizioni impartite, vale a dire per la messa in opera di quanto necessario per il rispetto di specifiche norme contrattuali o per l'adeguamento richiesto rispetto alle inadempienze registrate (precedenti punti b), c) e d)).

Nei casi in cui l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del Contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Regione Piemonte si riserva la facoltà di ordinare ad un altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati alla Regione Piemonte.

Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, la Regione Piemonte potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva ex art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dall'appaltatore al RUP e al DEC via PEC per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 26 - Risoluzione

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 122, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, e quanto previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto di appalto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le situazioni di seguito elencate:

- a) applicazione di penali da parte della Regione Piemonte per un importo complessivo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto;
- b) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- c) mancata messa a disposizione, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, di un numero minimo di enti/esercizi commerciali convenzionati pari a 1.000 unità, dislocati su tutto il territorio regionale;
- d) mancata messa a disposizione, entro 90 giorni dall'avvio del servizio, di un numero complessivo di enti/esercizi commerciali convenzionati pari ad almeno 1.500 unità, dislocati su tutto il territorio regionale;
- e) mancato mantenimento dal novantesimo giorno dall'avvio del servizio e per tutta la durata del Contratto di un numero minimo di enti/esercizi commerciali convenzionati pari a 1.500 unità, dislocati su tutto il territorio regionale;
- f) mancato convenzionamento, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, con almeno un vettore di

trasporto in ciascuna provincia piemontese;

- g) mancato mantenimento per tutta la durata del Contratto del convenzionamento con almeno un vettore di trasporto in ciascuna provincia piemontese;
- h) gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- i) mancanza dei requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- j) danno all'immagine della Regione Piemonte;
- k) violazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l) violazione del Patto di integrità degli appalti pubblici regionali;
- m) violazione del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-1717 del 13.07.2015, per quanto compatibile;
- n) pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti;
- o) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore;
- p) interruzione non motivata del servizio per più di 30 giorni;
- q) ripetuta violazione dei termini di pagamento previsti nei confronti dei soggetti del network, fatti salvi i casi di forza maggiore o di circostanza eccezionali concordate con la Regione Piemonte;
- r) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese servizi o loro utilizzo non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti e, in generale, violazione del dovere di riservatezza.

Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione Piemonte di volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà inviata via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'appaltatore.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la Regione Piemonte ha il diritto di incamerare la garanzia definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

A seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determinazione di aggiudicazione con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del C.C., dalla committente a qualsiasi titolo – contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale – fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Regione Piemonte pagherà all'appaltatore le prestazioni già correttamente eseguite, secondo quanto stabilito dall'art. 122, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che la Regione Piemonte si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'appaltatore ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 27 - Recesso e rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, è facoltà della Regione Piemonte recedere dal Contratto di appalto in qualunque momento, anche se è già iniziata la prestazione del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo PEC che dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso.

Nel caso di recesso, l'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C.

Qualora, nel corso della durata del contratto, Consip S.p.A. attivasse una convenzione o altra tipologia contrattuale, avente ad oggetto i medesimi servizi o servizi comparabili a quelli di cui alla presente procedura, riportante prezzi inferiori a quelli utilizzati per il Contratto, l'appaltatore potrà essere invitato ad adeguarsi. Nel caso in cui l'appaltatore rifiutasse di adeguare i prezzi previsti dal Contratto stipulato ai parametri migliorativi delle Convenzioni o di altra tipologia contrattuale sopravvenuta, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Articolo 28 – Stipula del Contratto, garanzia definitiva e garanzia fideiussoria per i voucher

La valutazione dell'offerta economica, del gruppo di lavoro proposto e della relativa documentazione presentata dall'operatore economico, sarà effettuata dal RUP.

L'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Codice non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale.

Espletati i controlli previsti circa il possesso dei prescritti requisiti si procederà con l'aggiudicazione.

L'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente affidatario della gara, mentre la Regione Piemonte sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica.

In applicazione dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione laddove l'offerta non risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

Le clausole negoziali essenziali, che l'operatore si obbliga a rispettare con la presentazione dell'offerta, sono quelle riportate nel contratto che verrà stipulato, nel presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, oltre a quanto stabilito nel D.Lgs. 36/2023.

Fanno parte integrante del contratto, ancorché non allegati:

- a) il progetto di servizio;
- b) il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- c) l'offerta del soggetto affidatario corredata da tutta la documentazione presentata;

d) il patto di integrità degli appalti pubblici regionali, disponibile al seguente link: <https://trasparenza.regione.piemonte.it/disposizioni-general/piano-triennale-prevenzione-corruzione-trasparenza>;

e) il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della giunta della Regione Piemonte, disponibile al seguente link: http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/33/attach/dgr_01717_720_13072015.pdf.

Per quanto non contenuto nei documenti citati si fa riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Prima della sottoscrizione del contratto, la Committente verificherà il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di offerta, nonché quelli previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e alle verifiche di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura comporteranno la decadenza dall'affidamento.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al RUP ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

La Regione Piemonte potrà richiedere l'esecuzione d'urgenza del servizio in pendenza di formale sottoscrizione del Contratto in applicazione dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, prima della sottoscrizione del Contratto l'aggiudicatario dovrà presentare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia, a favore della Regione Piemonte, è prestata a tutela dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione, da parte della Regione Piemonte, della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Regione Piemonte chiederà all'appaltatore la reintegrazione della stessa.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Ai fini della sottoscrizione del Contratto, l'appaltatore **dovrà inoltre presentare una garanzia fideiussoria necessaria a garantire, per l'intera durata contrattuale, le risorse da trasferire per il rimborso dei voucher ai soggetti del network.** Tale garanzia deve coprire un importo di euro 3.600.000,00 (tre milioni e seicentomila). Predetta garanzia, predisposta secondo il modello approvato con Determinazione della

Direzione Istruzione Formazione e Lavoro n. 319 del 29/06/2023 (Allegato 2) , sarà parzialmente svincolata sulla base degli importi erogati e controllati; sarà svincolata totalmente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di scadenza fissato per la validità dei voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2025/2026.

Articolo 29 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula del Contratto, l'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi (subappaltatori, subcontraenti, fornitori). L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Piemonte, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, l'appaltatore dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del Contratto.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'appaltatore dovrà stipulare- se non già in possesso - apposita **polizza di assicurazione** con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, **per responsabilità civile verso terzi**, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi.

La documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti dal Contratto che verrà stipulato e suoi eventuali allegati, comprese la marca temporale e le copie per le parti contraenti, sono a carico dell'appaltatore.

Il presente Contratto è soggetto a repertorizzazione presso il settore regionale competente e al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972. L'imposta è a carico del contraente privato ed è dovuta in misura fissa, pari a € 16,00 ogni quattro facciate di cento righe (su carta uso bollo) per esemplare firmato in originale e per copia conforme (compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge).

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo è apposto su una copia cartacea del Contratto stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore regionale Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici. L'imposta di bollo potrà, altresì, essere assolta secondo altre modalità consentite dalla legge.

Il Contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. La registrazione avviene a cura della Regione Piemonte ma le spese di registrazione sono a carico del contraente privato.

Articolo 31 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la Regione Piemonte, in relazione alla validità, all'efficacia, all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.